



Termine di referendum: 10 aprile 2021 (1° giorno feriale: 12 aprile 2021)

Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP)

Modifica del 18 dicembre 2020

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 6 novembre 2019¹,
decreta:

I

La legge federale del 20 marzo 1981² sull'assistenza internazionale in materia penale è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 54 capoverso 1, 123 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale³,

Art. 1 cpv. 3^{bis}, 3^{ter} e 4

^{3bis} La presente legge, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, si applica per analogia ai procedimenti della cooperazione in materia penale con tribunali internazionali o altre istituzioni interstatali o sovranazionali che esercitano funzioni di autorità penali se il procedimento riguarda:

- a. reati di cui ai titoli dodicesimo^{bis}, dodicesimo^{ter} o dodicesimo^{quater} del Codice penale⁴; o
- b. altri reati, quando il tribunale o l'istituzione si fonda su una risoluzione delle Nazioni Unite vincolante per la Svizzera o da questa appoggiata.

1 FF 2019 6095
2 RS 351.1
3 RS 101
4 RS 311.0

^{3ter} Il Consiglio federale può inoltre stabilire in un'ordinanza che la presente legge si applica per analogia ai procedimenti della cooperazione in materia penale con altri tribunali internazionali o altre istituzioni interstatali o sovranazionali che esercitano funzioni di autorità penali se:

- a. la costituzione del tribunale o dell'istituzione si fonda su una base giuridica che stabilisce chiaramente le competenze del tribunale o dell'istituzione in materia di diritto penale e di procedura penale;
- b. la procedura dinanzi al tribunale o all'istituzione garantisce il rispetto dei principi dello Stato di diritto; e
- c. la cooperazione contribuisce a tutelare gli interessi della Svizzera.

⁴ La presente legge non conferisce alcun diritto alla cooperazione in materia penale.

II

La legge federale del 21 dicembre 1995⁵ concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario è abrogata.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 18 dicembre 2020

Il presidente: Andreas Aebi
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 18 dicembre 2020

Il presidente: Alex Kuprecht
La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 31 dicembre 2020⁶

Termine di referendum: 10 aprile 2021

⁵ RU 1996 2, 2002 1493, 2003 2133, 2006 2197, 2008 4611, 2013 2393

⁶ FF 2020 8749